



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

n. 31 del 10.03.2021

Art. 50, comma 5 D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DI STRADE E PIAZZE NEI CENTRI URBANI E DISCIPLINA DEGLI INGRESSI E DEI COMPORTAMENTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E IN PROSSIMITA' DI BANCHE ED UFFICI POSTALI. SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 13.03.2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ☐ Il DPCM 14 gennaio 2021 - ad oggetto *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* - rappresenta l'ennesimo tassello di prescrizioni volto a gestire secondo criteri strategici nazionali l'emergenza epidemiologica che imperversa oramai dal marzo 2020, esattamente un anno fa;
- ☐ Tra le disposizioni in esso contenute, l'art. 11, comma 1, prevede la possibilità per i sindaci dei Comuni rientranti nella cd. "zona gialla" di disporre, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, mediante ordinanza contingibile ed urgente, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.
- ☐ L'art. 21 disciplina le "istituzioni scolastiche" nell'ambito della stessa "zona gialla".

ATTESO CHE:

- Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 13 in data 27 gennaio 2021 lo scrivente, per le motivazioni ivi riportate, aveva già inteso disporre prescrizioni assai restrittive nel territorio comunale attraverso la chiusura di spazi pubblici - quali piazze, larghi, parchi pubblici, villette ed altri luoghi specificamente individuati - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 15 febbraio 2021;
- La stessa ordinanza, inoltre, aveva tratteggiato la necessità del rispetto di Protocolli rigorosi in ordine a determinate tipologie di situazioni, quali le file all'ingresso dell'Ufficio postale e/o degli istituti bancari o le aste in svolgimento all'interno del Mercato Ittico di Schiavonea;
- Quanto sopra si è accompagnato ad un attento e costante monitoraggio dei dati ufficiali di provenienza dal Dipartimento di Igiene e di Prevenzione dell'ASP di Cosenza in relazione all'andamento della curva epidemiologica nel territorio di questo comune, accompagnato da un reiterato appello al senso di responsabilità di ciascuno circa il rispetto delle regole basilari per fronteggiare il contagio da COVID-19 quali l'uso dei Dispositivi di Protezione individuale e l'osservanza dell'obbligo di distanziamento interpersonale;
- Le note vicende determinate dall'orientamento del TAR Calabria sulla frequentazione scolastica – da ultimo ribadite avverso l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale f.f. n. 10 del 05.03.2021 giusto Decreto n. 132/2021 in data 09.03.2021 – segnano un percorso ondivago di ripresa della cd. “presenza”, sulla scorta degli argomenti giuridici sostenuti dai giudici amministrativi, e, correlativamente, dell'imperversare di focolai di contagio che anche dalla scuola traggono linfa, essendo l'ambiente scolastico il fisiologico crocevia di situazioni familiari spesso incontrollabili e tali da sfuggire ad un monitoraggio;

RILEVATO CHE:

- L'indice di positività registrato alla data odierna nel Comune di Corigliano-Rossano è superiore all'indice nazionale, poiché superiore al 30%;
- Nell'ultima settimana sono state emesse dallo scrivente, giusta l'istruttoria del Settore di Protezione Civile e su proposta del Dipartimento U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, n. 500 ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva da contatto stretto con soggetto risultato positivo al COVID-19, di cui circa il 50% riconducibili all'ambiente scolastico (situazione peraltro in progress, attesa la prossima registrazioni di ulteriori venti classi);
- L'ultima nota diffusa dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. - Igiene e Sicurezza – dell'ASP di Cosenza presenta una situazione epidemiologica allarmante nel lato ionico – alla data odierna - della provincia di Cosenza (614 casi registrati) con un picco proprio nel territorio di Corigliano-Rossano con un significativo aumento dei casi di positivi, che ammontano a 227 negli ultimi 7 giorni, ivi compresi casi di ospedalizzazione (40), anche in terapia intensiva (5), così distinti: a) 52 casi da 0 a 18 anni; b) 95 da 19 a 50; c) 60 da 51 a 70; d) 20 ultrasessantenni;

- in data odierna si registra già un enorme affanno da parte delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alla saturazione dei reparti in grado di garantire cure ai pazienti affetti da Covid-19, e che un ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica rischia di far collassare ulteriormente il sistema sanitario regionale;
- le reiterate difficoltà a definire un adeguato *contact-tracing*, anche a causa dell'impegno profuso dal personale competente nel campo della vaccinazione in corso, accentua l'apprensione per le giornate a venire;
- allo stato attuale la campagna di vaccinazione lungo l'intero territorio regionale, compreso quello in cui ricade la città di Corigliano-Rossano, non risulta decollata e registra significativi ritardi causati anche dalla difficoltà di reperimento delle dosi vaccinali; risultano vaccinate ancora percentuali molto esigue di cittadini ultraottantenni e fragili mentre non è stata ancora avviata la vaccinazione del personale scolastico;
- al di là dei numeri ufficiali, molto preoccupanti, quello che maggiormente desta assoluto allarme, in questo momento, è l'oggettiva incertezza in merito ai parametri di riferimento utilizzati, che lascia presumere una situazione reale ben più grave di quella, per così dire, ufficializzata dai dati;
- in questi casi la strategia di azione preventiva – *contingibile ed urgente* – rende pressoché cogenti misure prescrittive spesso *eccedenti* rispetto a quelle convenzionali dei DPCM nonché alle pur autorevolissime argomentazioni tecnico-giuridiche dei Decreti emessi dal TAR;
- l'analisi territoriale della curva epidemiologica nel territorio, in vero, può suggerire l'adozione di misure eccedenti rispetto ai parametri convenzionali di ciascuna Regione là dove lo richiedano ragioni contingibili ed urgenti non altrimenti fronteggiabili;
- l'evolversi dell'emergenza epidemiologica impone non solo il pieno rispetto di quanto contenuto nel D.P.C.M., secondo la mappatura territoriale evincibile giuste le ordinanze del Ministro della Salute – in costante aggiornamento -, ma anche l'esercizio, oramai inevitabile, di quelle opzioni che lo stesso Decreto demanda alla discrezionalità dei Sindaci a fronte del diverso grado di criticità evidenziato dalle statistiche ufficiali al fine di fronteggiare il contagio.

CONSIDERATO CHE:

- ad un anno esatto dalla dichiarazione di pandemia, nel mentre si procede faticosamente alle varie fasi delle vaccinazioni con priorità per le categorie cc.dd. fragili e per quelle afferenti ai servizi essenziali, si registra altresì l'incedere della cd. "quarta ondata" caratterizzata dall'incognita delle varianti e delle mutazioni del virus;
- una siffatta contingenza richiede l'adozione di misure contingibili ed urgenti ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, prefigurandosi, nel comune, una situazione rispondente allo scenario descritto nell'art. 33 del DPCM 02.03.2021 – zona arancione – con riferimento all'incidenza settimanale dei contagi;

RITENUTO

- ✓ sussistere, alla data odierna, le condizioni per rideterminare le prescrizioni di cui all'art. 11 del DPCM 02.02.2021, nonché per prevedere, con senso di responsabilità, ulteriori disposizioni limitative della cd. *didattica in presenza* – almeno fino al 13 marzo p.v. – a tutela della salute pubblica, fortemente minata dall'andamento *border line* della curva epidemiologica registrato da dati ufficiali provenienti dal settore sanitario provinciale;
- ✓ di mappare quegli spazi urbani dove è più verosimile il formarsi di possibili assembramenti di persone sulla scorta, soprattutto, delle indicazioni provenienti dal privilegiato osservatorio della Polizia Locale, chiamata costantemente a vigilare nei centri urbani e nelle frazioni circa il rispetto delle prescrizioni anti-Covid;
- ✓ di ribadire le prescrizioni per il pieno rispetto delle misure di distanziamento e di sicurezza nei luoghi di fisiologica formazione di “assembramento” – quali Uffici postali e/o banche, nonché, nella frazione di Schiavonea, nel corso delle aste all'interno del Mercato Ittico -;
- ✓ di prevedere, quale necessaria misura cautelare e nelle more di una ponderata soluzione sulla didattica in sinergia con le dirigenze, la chiusura temporanea, fino al 13 marzo p.v., di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole per l'infanzia, ritenendo la stessa prevalente, al momento, rispetto alle validissime considerazioni enunciate dal TAR in punto di diritto con riferimento all'istruzione pubblica;
- ✓ di ritenere necessario applicare le misure prescrittive di cui all'art. 37 del DPCM 02.03.2021 inerente le attività dei servizi di ristorazione al fine di prevenire un più accentuato stato di blocco totale delle attività;
- ✓ di vietare gli spostamenti al di fuori del comune, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità familiare o di salute, mutuando in tal modo le misure di cui all'art. 35, comma 1, del citato DPCM afferenti le “misure relative agli spostamenti in zona arancione”

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Per quanto sopra

ORDINA

- ✓ **di disporre**, in deroga all'art. 21, comma 1, del DPCM 02.03.2021 e per le ragioni contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica esplicitate nella premessa e qui integralmente richiamate, la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie, escluse le scuole per l'infanzia, **fino al 13 marzo 2021**, invitando i Dirigenti scolastici a vigilare affinché alunni e studenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza e dando loro facoltà di garantire lo svolgimento di attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali nel rispetto della normativa vigente.

- ✓ **di sospendere** l'apertura al pubblico fino al 14 marzo 2021 delle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e simili), permettendo esclusivamente la consegna a domicilio e l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- ✓ **di vietare gli spostamenti al di fuori del comune**, in entrata ed in uscita, se non in relazione a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità familiare o di salute, mutuando in tal modo le misure di cui all'art. 35, comma 1, del citato DPCM afferenti le "misure relative agli spostamenti in zona arancione";
- ✓ Di disporre la chiusura - dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al **14 marzo 2021** – dei seguenti spazi pubblici ex art. 11, comma 1, dello stesso richiamato DPCM:
 - ✓ *Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);*
 - ✓ *Via Nazionale, scalo di Corigliano;*
 - ✓ *Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;*
 - ✓ *Contrada San Francesco – Via Sciacca;*
 - ✓ *Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano;*
 - ✓ *Villa Margherita;*
 - ✓ *Area Polifunzionale Contrada San Francesco;*
 - ✓ *Contrada Fabrizio - Piazza antistante la chiesa di San Nicola;*
 - ✓ *Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato "Compagna");*
 - ✓ *Zona "Quadrato" e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);*
 - ✓ *Viale Salerno;*
 - ✓ *Piazza Portofino e Piazza Fiume;*
 - ✓ *Piazza Bernardino Le Fosse;*
 - ✓ *Via Nazionale, scalo di Rossano;*
 - ✓ *Piazza Alcide De Gasperi;*
 - ✓ *Via Aldo Moro, scalo di Rossano;*
 - ✓ *Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;*
 - ✓ *Via Margherita, scalo di Rossano;*
 - ✓ *Villa De Falco;*
 - ✓ *Via Nestore Mazzei;*
 - ✓ *Via Galeno;*
 - ✓ *Lungomare Via Cristoforo Colombo;*
 - ✓ *Lungomare Sant'Angelo;*

Rispetto a tale chiusura, saranno in vigore le seguenti prescrizioni:

- E' assicurato unicamente l'accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti con disabilità e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM , è assicurato l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;

- Nelle aree *de quibus* e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. E' altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.
- E' assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;
- I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all'esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell'emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfettazione delle superfici da contatto durante l'orario di apertura al pubblico;
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l'ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
- In attesa dell'accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall'area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
- E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull'uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell'esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.
- Durante l'apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
 - tutti gli operatori del m.i. sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura;
 - Gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all'ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva;
 - gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti;

- ogni individuo deve essere dotato, all'interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso;
- gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all'esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;
- Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all'esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore;

- ✓ *Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 -")*
- ✓ La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 14/03/2021

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

- ✓ Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla Home Page del Sito istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale.
- ✓ Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Cosenza.
- ✓ Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2021

IL SINDACO
Flavio STASI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.